

@ 217	<i>Settore</i> Noleggio	<i>Argomento</i> Ambito di applicazione della L. 27 febbraio 2009, n. 14, di modifica della L. 15 gennaio 1992, n. 21
----------	----------------------------	---

**Domanda:** L'art. 29, comma 1-*quater*, del D.L. 20.12.2008 n. 207, convertito con Legge 27.02.2009 n. 14, ha apportato delle modifiche significative alla Legge 15.01.1992 n. 21 inerente il noleggio autovettura con conducente.

Tali modifiche entreranno in vigore dal 1° aprile 2010, a seguito proroga attuata con D.L. 30.12.2009 n. 194.

Poiché nella Regione Veneto l'attività in questione è disciplinata dalla L.R. 30.07.1996 n. 22, ci si chiede come dare applicazione a tali modifiche rispetto alla predetta legge regionale in considerazione della intervenuta modifica del titolo V° della Costituzione, che ha mutato le competenze legislative nazionali e regionali.

In sostanza si chiede a codesta Direzione se le suddette modifiche apportate alla L. 21/1992 con la L. 14/2009 debbano ritenersi immediatamente applicabili dall'1.4.2010 anche nella Regione Veneto o se debbano essere recepite mediante modifica della L.R. 22/1996.

Ringrazio per un cortese urgente riscontro...

**Risposta:** *(formulata con nota prot. n. 95615 del 19 febbraio 2010)*

In riferimento alla richiesta di Codesto Ufficio, pervenuta con nota prot. n. ... in data ....., circa l'applicazione delle modifiche intervenute alla Legge n. 21/1992 a seguito dell'emanazione della Legge n. 14/2009 che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile del 2010 si fa presente quanto segue.

Nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per individuare le possibili soluzioni condivise alle problematiche poste dall'art. 29, comma 1-*quater*, della legge n. 14/2009 le parti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale è stato convenuto in una prima fase (entro il 31.3.2010) di avvenire alla riformulazione del succitato articolo 29 e in una seconda fase (entro il 31.12.2010) prevedere un allargamento alla partecipazione ai lavori anche ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e del Welfare con l'obiettivo, tra l'altro, di rendere coerente quanto disposto con la prima fase e prevedere che le Regioni provvedano a determinare criteri e metodi per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni all'attività di noleggio con conducente e delle licenze di taxi.

Pertanto sulla base di quanto sopra detto si ritiene che l'applicazione delle norme in esame debba avvenire a seguito dell'emanazione delle leggi regionali di recepimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE - Ing. Bruno Carli  
REGIONE VENETO - Direzione Mobilità  
Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità